

**CONSIP S.p.A.**

*Gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*

**ALLEGATO 3  
AL  
CAPITOLATO TECNICO**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI  
DIPENDENTI**

**CONSIP S.p.A.**

*Gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*

**IL PRESENTE ALLEGATO E' FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:**

- ❑ **SEZIONE A – PREMESSA**
- ❑ **SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI**
- ❑ **SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI**

**SEZIONE A - PREMESSA**

Il presente documento ha ad oggetto la disciplina relativa al servizio di Copertura Assicurativa dei rischi da infortuni per i dipendenti civili e militari come descritti nel punto B 1 - *Oggetto dell'assicurazione* che segue.

Tale copertura è regolata dal Capitolato Tecnico e dalle condizioni di seguito dettagliate nel presente documento.

L'assicurazione non copre le erogazioni alle quali le Amministrazioni siano tenute nei confronti del proprio personale infortunato, ai sensi delle leggi 13.5.1961, n.469 e 27.7.1962, n.1116.

Le Amministrazioni militari e le Forze di Polizia possono stipulare polizze assicurative a favore del proprio personale alle stesse condizioni, secondo le disposizioni contenute nell'Art. 15 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, nella legge 23 dicembre 1993 n. 574 ed in eventuali altre norme vigenti in materia.

L'assicurazione è attivabile con formula tariffaria fissa e con tre diverse opzioni di capitali, come nella tabella sotto riportata. L'Amministrazione dovrà indicare quale opzione di capitale intende prescegliere; l'importo del premio corrispondente a ciascuna opzione sarà quello risultante dall'Offerta Economica presentata dall'Assicuratore.

Per la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni:

- a) occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio

	<b>OPZIONE 1</b>	<b>OPZIONE 2</b>	<b>OPZIONE 3</b>
Morte	<b>Capitale:</b> <b>€ 154.937,07</b>	<b>Capitale</b> <b>€ 200.000,00</b>	<b>Capitale:</b> <b>€ 250.000,00</b>
Invalità permanente	<b>Capitale:</b> <b>€ 154.937,07</b>	<b>Capitale</b> <b>€ 200.000,00</b>	<b>Capitale:</b> <b>€ 250.000,00</b>

**CONSIP S.p.A.**

*Gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*

- b) occorsi ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo per l'esecuzione di prestazioni di servizio

	<b>OPZIONE 1</b>	<b>OPZIONE 2</b>	<b>OPZIONE 3</b>
Morte	<b>Capitale:</b> <b>€ 154.937,07</b>	<b>Capitale</b> <b>€ 200.000,00</b>	<b>Capitale:</b> <b>€ 250.000,00</b>
Invalidità permanente	<b>Capitale:</b> <b>€ 154.937,07</b>	<b>Capitale</b> <b>€ 200.000,00</b>	<b>Capitale:</b> <b>€ 250.000,00</b>

**A 2 - ESONERO PREVENTIVA DENUNCIA GENERALITA'**

L'Amministrazione Contraente è esonerata dell'obbligo della preventiva denuncia delle targhe degli autoveicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali automezzi.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze di registri od altri documenti equipollenti sui quali l'Amministrazione Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo di trasferta;
- generalità del dipendente o amministratore autorizzato alla trasferta;
- tipo e targa del veicolo;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dall'Amministrazione costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, dalle persone incaricate dall'Assicuratore di effettuare accertamenti e controlli.

## **CONSIP S.p.A.**

*Gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*

### **SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI**

#### **Definizioni**

Nella presente documento deve intendersi:

<b>per Infortunio</b>	L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili
<b>per Beneficiario</b>	Gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato

#### **B 1 - Oggetto dell'assicurazione**

L'Assicuratore si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in Polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare gli infortuni subiti dai dipendenti dell'Amministrazione Contraente secondo quanto di seguito previsto, limitatamente al tempo ed al percorso necessari per l'esecuzione delle prestazioni inerenti il servizio di cui in premessa ed aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente.

La garanzia deve intendersi valida per:

- a) i dipendenti civili e militari che guidino i veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio;
- b) i dipendenti civili e militari quando autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo per l'esecuzione di prestazioni di servizio.

Le coperture di cui ai punti a) e b) potranno essere attivate autonomamente una dall'altra; sarà facoltà delle Amministrazioni scegliere entrambe le coperture o anche solo una di esse indicando la scelta effettuata nell'Ordine che invieranno all'Assicuratore.

Ambedue le coperture sono regolate dal Capitolato Tecnico e dalle condizioni dettagliate nel presente documento.

La garanzia è operante ancorché i veicoli di proprietà dell'Amministrazione civile siano guidati da personale militare o appartenente alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia Penitenziaria, alle Capitanerie di Porto.

L'Assicuratore è obbligato soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore (Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, sue successive modifiche ed integrazioni) e debitamente autorizzato all'uso del veicolo.

La garanzia comprende inoltre:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;

- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni occorsi in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a causa di incidente o di guasto verificatisi durante la circolazione per servizio e per gli infortuni occorsi durante la salita o la discesa dagli automezzi.

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

## **B 2 – Esclusioni**

La presente garanzia non è rivolta alla copertura dei seguenti rischi:

- rischi compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di terzi cui siano imputabili lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto;
- rischi per infortuni coperti dalle assicurazioni obbligatorie.

### **La garanzia inoltre non opera:**

- Per il caso inabilità temporanea;
- Per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;
- Per le persone affette da apoplezia, epilessia, paralisi, infermità mentali, "delirium tremens", alcolismo o da qualsiasi infermità o menomazione grave e permanente;
- Per gli infortuni originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività, ancorché detti infortuni siano occorsi in occasione della circolazione.

## **B 3 – Massimali**

La garanzia è prestata per ciascun Assicurato secondo quanto dichiarato dalla Amministrazione al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura:

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico dell'Assicuratore non potrà superare la somma complessiva di €5.164.568,99.

Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

#### **B 4 - Determinazione del premio**

Il premio è espresso in:

- € per ogni veicolo per le garanzie di cui all'art. *B 1 - Oggetto dell'assicurazione lettera a).*

Il numero veicoli verrà comunicato in sede di stipula della relativa polizza detraendo i rimorchi dal numero complessivo dei mezzi segnalati all'Assicuratore e sottoposti alla copertura assicurativa RCA, nonché per il Ministero della Difesa una percentuale pari all'8% corrispondente al valore dei mezzi mediamente stazionanti in officina.

- € per ogni Km percorso dai veicoli assicurati per le garanzie di cui all'art. *B 1 - Oggetto dell'assicurazione lettera b);*

Per il pagamento del premio e per le rate successive, vale quanto previsto ai punti *C 2.12 - Pagamento del premio* e *C 2.14 - Regolazione del premio su elementi variabili* del capitolato tecnico.

#### **B 5 - Estensione dell'assicurazione ai conducenti dei veicoli in noleggio.**

L'assicurazione del personale autista, di cui al punto "B1" del presente documento, viene estesa ai dipendenti delle Amministrazioni addetti alla guida degli autoveicoli acquisiti dalle Amministrazioni stesse con il sistema del "noleggio senza autista" (Art. 2, comma 119, della legge n. 662/1996), alle stesse condizioni e tariffe previste per i conducenti dei veicoli dello Stato.

Le Amministrazioni che stipuleranno polizze per tale copertura assicurativa dovranno preventivamente comunicare all'Assicuratore la quantità e i dati di identificazione degli autoveicoli noleggiati, desunti dal documento contrattuale stipulato con l'impresa di autonoleggio, nonché quelli dei veicoli che, di volta in volta, vengono sostituiti temporaneamente o definitivamente.

#### **B 6 – Morte**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche se successivamente alla scadenza dell'Assicurazione, l'Assicuratore liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile.

#### **B 7 - Invalidità permanente**

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche se successivamente alla scadenza dell'Assicurazione.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali seguenti:

Perdita totale, anatomica o funzionale di :

**CONSIP S.p.A.**

*Gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*

ARTO SUPERIORE	70%
UNA MANO O UN AVAMBRACCIO	60%
UN POLLICE	18%
UN INDICE	14%
UN MEDIO	8%
UN ANULARE	8%
UN MIGNOLO	12%
UNA FALANGE DEL POLLICE	9%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DELLA MANO	1/3 del dito
UN PIEDE	40%
AMBEDUE I PIEDI	100%
UN ALLUCE	5%
UN ALTRO DITO DEL PIEDE	3%
UNA FALANGE DELL'ALLUCE	2,5%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DEL PIEDE	1%
UN ARTO INFERIORE AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO	60%
UN ARTO INFERIORE ALL'ALTEZZA O AL DI SOTTO DEL GINOCCHIO	50%
UN OCCHIO	25%
AMBEDUE GLI OCCHI	100%
UN RENE	20%
LA MILZA	10%
SORDITÀ COMPLETA AD UN ORECCHIO	10%
SORDITÀ COMPLETA AD AMBEDUE GLI ORECCHI	40%
PERDITA TOTALE DELLA VOCE	30%
STENOSI NASALE BILATERALE	15%

Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento

DI VERTEBRE CERVICALI	10%
VERTEBRE DORSALI	7%
DODICESIMA DORSALE	12%
CINQUE LOMBARI	12%

Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente.....5%

Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'Assicurato già mancante dell'altro occhio, l'Assicuratore liquida un indennizzo pari al 75% della somma assicurata per invalidità permanente totale.

Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'Assicurato già affetto da sordità completa all'altro orecchio, l'Assicuratore liquida un indennizzo pari al 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nel caso di ernia non operabile che, in quanto determinata da infortunio (ernia traumatica), risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita nel 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.

Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. *C 4 - controversie e collegio arbitrale*.

Si prende atto che qualora le percentuali sopra indicate fossero inferiori alle tabelle previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, si applicheranno queste ultime, con rinuncia da parte dell'Assicuratore all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Analogamente dette tabelle saranno utilizzate per gli infortuni comportanti lesioni non previste dalle percentuali sopra esposte.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della diminuita lavorativa capacità generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

## **B 8 - Cumulo di indennità**

L'indennità per inabilità permanente non è cumulabile con quella per morte. Tuttavia se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, l'Assicuratore corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l'Assicuratore paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

## **B 9 - Limiti territoriali e di risarcimento**

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia in euro.



## **B 10 - Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

L'Amministrazione è esonerata dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affetti gli Assicurati.

## **B 11 - Assicurazione suppletiva a quella di legge contro gli infortuni sul lavoro.**

La garanzia viene prestata in aggiunta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e non esime l'Amministrazione dagli adempimenti previsti, a tale riguardo, dalle disposizioni di legge.

## **B 12 - Reportistica sulle “Polizza Infortuni”**

Tale reportistica deve dettagliare entro il mese di aprile di ogni anno l'elenco degli Ordini ricevuti indicando per ogni Ordine le seguenti informazioni, il cui elenco è da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva:

- n° progressivo ordine;
- data ordine;
- Amministrazione o Ente ordinante;
- provincia;
- n. di polizza assegnato;
- numero di veicoli assicurati; o numero di Km richiesti;

L'Assicuratore dovrà inoltre fornire mensilmente l'elenco dei veicoli esclusi dalla copertura assicurativa di cui alla sezione *B1-Oggetto dell'assicurazione, lettera a)*, indicando le seguenti informazioni, il cui elenco è da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva:

- Amministrazione o Ente;
- provincia;
- numero di veicoli esclusi;

L'Assicuratore dovrà rendere disponibile la reportistica entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello oggetto della reportistica.

## **SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI**

### **C 1 - Modalità per la denuncia dell'infortunio**

La denuncia dell'infortunio, contenente la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e di eventuali testimoni, corredata di certificato medico, deve essere fatta pervenire all'Assicuratore, tramite raccomandata, nel termine di 15 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza. Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico all'Assicuratore.

### **C 2 - Gestione dei sinistri**

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici dell'Assicuratore ed qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

### **C 3 - Liquidazione del danno**

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'Assicurato o dei Beneficiari.

In caso di premorienza o commorienza dei Beneficiari, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi dei Beneficiari.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.

### **C 4 - Controversie e collegio arbitrale**

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita, con scrittura privata, ad un Collegio Arbitrale che risiede presso la città in cui ha sede legale l'Assicuratore cui è assegnato il contratto di assicurazione. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dall'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.

Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

### **C 5 - Rinuncia rivalsa**

L'Assicuratore che abbia pagato l'indennità, qualora non sia previsto diversamente da specifiche norme di legge e/o da CCNL, rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto spettante ad essa spettante di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.

## CONSIP S.p.A.

*Gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*

### C 6 - Reportistica sinistri

Dati sui sinistri che l'Assicuratore si impegna a fornire ai sensi di tutte le condizioni del capitolato tecnico e del presente allegato:

Dati dell'Amministrazione \_\_\_\_\_

Data di accadimento dell'evento \_\_\_\_\_ Data di denuncia \_\_\_\_\_

Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione \_\_\_\_\_

Nominativo dell'infortunato \_\_\_\_\_

Garanzia interessata: : ☐ Morte ☐ Invalidità permanente

Possibilità dell'azione di rivalsa nei confronti di Terzi: ☐ SI ☐ NO

#### Stato del sinistro:

☐ sinistro agli atti, senza seguito.

☐ sinistro liquidato in data \_\_\_\_\_ liquidazione pari a € \_\_\_\_\_

☐ \* sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva pari a € \_\_\_\_\_

\* Revisione del sinistro anno \_\_\_\_\_ pari ad € \_\_\_\_\_

☐ sinistro recuperato con azione di rivalsa pari ad € \_\_\_\_\_.